

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E ARTIGIANAL-MENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MARIPOSA". Progetto per il supporto alle persone con disabilità PER IL PERIODO Maggio 2017– Maggio 2018.
(CIG ZB81D8FA94)

L'anno 2017 addì _____ del mese di _____, in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16.7.1964, domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'Associazione di promozione sociale "Artigianal-Mente" che in seguito sarà chiamata Associazione, codice fiscale 9421422488 con sede legale in Sesto Fiorentino Via Gramsci, 282, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze con atto n. 2490 del 10/07/2013, rappresentata dalla signora Aiazzi Manola, nata a Firenze il 18/10/1948 e c.f. ZZAMNL48R58D612J in qualità di legale rappresentante dell'Associazione,

Premesso

- a) che la Legge 7/12/2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;
- b) che l'attività proposta dall'Associazione è in linea con la programmazione delle attività 2017 in via di stesura;
- c) che l'Associazione ha presentato in data 17/01/2017 con prot. N. 464 il progetto "MARIPOSA". Progetto di supporto a persone con disabilità, conservato in originale agli atti dell'Ufficio del Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino, via Barducci n.2;
- d) che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della Associazione;
- e) che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore di disabili;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

L'Associazione Artigianal-Mente si impegna a svolgere interventi di sostegno psicologico ed educativo nei confronti di soggetti con disabilità in possesso di certificazione handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 o in via di acquisizione ed ai loro familiari segnalati dal servizio sociale professionale in collaborazione con UFSMIA e UFSMA;

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ATTIVAZIONE

I destinatari del progetto sono nuclei familiari residenti a Sesto Fiorentino in cui siano presenti situazioni di disabilità in possesso di certificazione L. 104/92. Per l'attivazione è prevista apposita scheda di segnalazione dei casi predisposta dalla Società della Salute e condivisa con il soggetto affidatario, approvata insieme alla presente convenzione. Le verifiche, da svolgere tramite comunicazioni telefoniche e/o incontri e/o via mail, saranno attivate ogni due mesi, ovvero a fronte di eventi significativi relativi ai soggetti presi in carico dall'Associazione. Le riunioni di equipe saranno convocate dal servizio inviante ogni 2/3 mesi e vedranno presenti gli operatori coinvolti.

Non è prevista dal presente progetto la presa in carico di nuclei che non abbiano al loro interno soggetti con certificazione di cui alla L.104/92. Fa eccezione il caso in cui il nucleo risulti già essere stato preso precedentemente in carico per le prestazioni offerte dall'Associazione nell'ambito della precedente edizione del progetto Mariposa; quest'ultime potranno pertanto proseguire, seguendo l'iter definito dal presente avviso, fino ad esaurimento dell'intervento e non saranno possibili nuove attivazioni.

Sono altresì esclusi dal presente progetto i nuclei familiari multiproblematici.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N° 10 operatori specializzati ovvero:

- n. 5 Psicologi-Psicoterapeuti;
- n. 2 educatore professionale;
- n. 1 Pedagogista clinico;
- n. 2 Psicologi con funzioni educative;
 - a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
 - a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
 - a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento in caso di attività svolta presso il domicilio dell'utente;
 - a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
 - a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 5 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per l'Azienda USL Toscana Centro nella persona della D.ssa Angela Manna, responsabile U.F. SMIA Fiorentina Nord – Ovest e per l'SdS Zona Fiorentina Nord Ovest nella persona della D.ssa Federica Frascino responsabile dell'Area Minori del Servizio Sociale Professionale e per l'Associazione Artigianal-Mente nella persona della Dr.ssa Silvia Piedipalumbo.

- Ai responsabili del progetto spetta di: valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;
- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalla psicoterapia individuale, dal sostegno alla genitorialità e dal sostegno educativo, con le modalità specificamente indicate nel Progetto.

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 6 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la Sede dell'Associazione Artigianal-Mente, Via Gramsci, 232 Sesto Fiorentino o presso il domicilio dei destinatari.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione, che sono: Sede dell'Associazione Artigianal-Mente, Via Gramsci, 232 Sesto Fiorentino;
- il domicilio del destinatario dell'intervento.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede dell'Associazione, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata, conservata in copia agli atti del Polo amministrativo di Sesto Fiorentino;

ART. 9 – COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe previste sono quelle riportate nella sottostante tabella.

Riferito a	Costo unitario
Consulenza psicologica individuale (sedute psicoterapia individuale e consulenza educativa)	€ 50,00/h
Psicoterapia di coppia	€ 60,00 a seduta
Psicoterapia domiciliare	€ 50,00 a seduta
Valutazione psicodiagnostica	Max € 65,00 per test/pacchetto strumenti diagnostici individuati
Intervento educativo	€ 25,00/h

Per la "Valutazione psicodiagnostica" (interviste strutturate, strumenti osservativi e altri test utili a supportare la conoscenza nelle attività progettate dall'Associazione, si individua la seguente tariffa:

- minima € 35,00
 - massima € 65,00
- aumentata di € 10,00 per la relazione finale.

Come indicato nell'avviso pubblico, il costo della singola prestazione è già comprensivo delle eventuali relazioni intermedie o finali.

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 8.000,00, a seguito di fatturazione bimestrale, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, al netto dell'importo incassato dall'Associazione quale compartecipazione alle spese da

parte delle famiglie, se dovuto, come determinato con apposito atto della Società della Salute (Delibera GE n.1/2017).

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Associazione (D.U.R.C.), se dovuto.

ART. 10 - COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Per il servizio di cui alla presente convenzione è prevista la compartecipazione ai costi da parte degli utenti o delle rispettive famiglie, sulla base di quanto deliberato dalla SdS sulla base delle seguenti fasce risultanti da attestazione ISEE in corso di validità:

- o ISEE da 0 a 16.000,00 nessuna compartecipazione al costo per il servizio;
- o ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 25% del costo del servizio;
- o ISEE superiore a 24.000,01 50% del costo del servizio.

La riscossione della compartecipazione a carico degli utenti, nella misura sovraindicata, farà completamente carico all'Associazione, che dovrà comunque essere approntata specifica rendicontazione alla SDS.

ART.11 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 12 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 14 – SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

.....

Per la Società della Salute
Il Direttore

.....